Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Lunedì, 16 maggio 1927 - ANNO V — Numero 113

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 976.

LEGGE 7 aprile 1927, n. 688.

Conversione in legge del R. decreto 9 novembre 1926, n. 1881, contenente modifiche al R. decreto 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 novembre 1926, numero 1881, contenente modifiche al R. decreto 30 agosto 1925, n. 1558, relativo ai servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 977.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 684.

Ammontare complessivo dei premi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore per l'anno 1927.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il R. decreto n. 1686 del 16 settembre 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno 1927, l'ammontare complessivo dei premi da concedersi, in virtù del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore, che abbiano accreditato a loro favore al 31 dicembre 1927 una somma non inferiore alle L. 2000, viene fissato in 2,000,000 di lire.

La spesa relativa sarà posta a carico della gestione delle Casse di risparmio postali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 83. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 978.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 aprile 1927, n. 686.

Aumento del saggio di interesse per i depositi provenienti dall'estero sui libretti nominativi delle Casse di risparmio postali, e premi ai ricevitori del risparmio postale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779;
Visto il R. decreto 7 novembre 1889, n. 6540;
Vista la legge 8 luglio 1897, n. 252;
Vista la legge 5 luglio 1902, n. 280;
Visto il R. decreto 11 giugno 1903, n. 394;
Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1919, n. 2544;
Visto il R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777;
Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori provvedimenti intesi a favorire il risparmio postale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il saggio d'interesse da corrispondere dal 1° maggio 1927 pei depositi provenienti dall'estero sui libretti nominativi delle Casse di risparmio postali è elevato dal 3.36 al 4.08 per cento.

Art. 2.

Da tale data gli interessi relativi ai detti depositi saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

A partire dall'anno 1927, ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata una eccedenza dei depositi sui rimborsi verrà corrisposto un compenso speciale in ragione del 2.50 per mille sull'eccedenza stessa.

Art. 4.

A partire pure dall'anno 1927, saranno concessi premi, per la somma complessiva di L. 500,000, ai ricevitori postali, al personale di ruolo delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai commissari a bordo delle Regie navi, i quali tutti si siano, comunque, distinti per diligenza, zelo ed attività per la formazione, conservazione ed incremento del risparmio postale.
Le modalità per l'assegnazione di tali premi saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni d'intesa con quello per le finanze.

Art. 5.

La spesa per i compensi di cui all'art. 3 e per i premi di cui al precedente articolo farà carico alla gestione delle Casse postali di risparmio e sarà iscritta in appositi capitoli del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a decorrere dall'esercizio 1927-1928.

Art. 6.

I premi ai ricevitori postali di cui al R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 296, e quelli di cui all'art. 31 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono abrogati.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per le finanze, d'accordo col Ministro per le comunicazioni, d'inviare all'estero, per lo studio dei fenomeni relativi alla gestione del risparmio postale, persone anche estranee all'Amministrazione dello Stato, colla qualifica di ispettori della Cassa depositi e prestiti, e con trattamento da fissarsi, mediante decreto, dallo stesso Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni.
La spesa relativa, che non potrà eccedere la somma di L. 500,000, sarà a carico della gestione delle Casse di risparmio postali e verrà corrisposta direttamente dalla Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registro alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 85. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 979.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 693.
Variazioni di stanziamento nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998, e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri ed in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1926-27 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto dei residui degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, dell'istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e dell'economia nazionale, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

Art. 4.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, della Tripolitania e dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *D*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 102. — FERRETTI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1926-27.

In aumento:

Cap. n. 285-V (di nuova istituzione). — Quota parte - corrispondente agli interessi - della prima delle 40 annualità dovute dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 3,000,000, concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per l'irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2155)	L. 131,412.55
Cap. n. 306-*ter* (di nuova istituzione). — Somma da ricavarsi nel modo previsto dall'art. 3 della Convenzione 25 novembre 1926, approvata con R. decreto 20 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dello stesso anno (buoni del Tesoro novennali, dell'ottava serie), per provvedere alla capitalizzazione delle quote di annualità di riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero, previste dalla legge 15 luglio 1906, n. 324, in favore della Società italiana delle strade ferrate meridionali	» 42,814,125.29
Cap. n. 345-VI (di nuova istituzione). — Quota parte - in conto capitale - della prima delle 40 annualità dovute dalla Colonia Eritrea per l'ammortamento del mutuo di L. 3,000,000, concessole per la costruzione di opere idrauliche sul fiume Gasc per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2155)	» 28,029.45
Totale	L. 42,973,567.29

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 34. — Spese pel Senato del Regno	L. 700,000 —
Cap. n. 52-*bis*. — Spese per la istruzione premilitare, ecc.	» 1,000,000 —
Cap. n. 63. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti	L. 150,000 —
Cap. n. 72. — Spese di manutenzione ordinaria, ecc.	» 30,000 —
Cap. n. 96. — Spese inerenti al servizio di vigilanza, ecc.	» 1,000 —
Cap. n. 107. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	» 50,000 —
Cap. n. 108. — Indennità per missioni e traslochi, ecc.	» 80,000 —
Cap. n. 109. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	» 100,000 —
Cap. n. 110. — Sussidi ad impiegati già appartenenti, ecc.	» 100,000 —
Cap. n. 111. — Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc.	» 100,000 —
Cap. n. 117. — Spese casuali	» 20,000 —
Cap. n. 118. — Retribuzione al personale avventizio, ecc.	» 1,200,000 —
Cap. n. 130 — Mercedi, cottimi, ecc. agli operai, ecc. (Regia zecca)	» 100,000 —
Cap. n. 136. — Indennità di missione, ecc. (Catasto)	» 200,000 —
Cap. n. 142. — Indennità di viaggio, ecc. (Catasto)	» 300,000 —
Cap. n. 143. — Indennità di tramutamento, ecc. (Catasto)	» 30,000 —
Cap. n. 144. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Catasto)	» 50,000 —
Cap. n. 149. — Indennità di viaggio, ecc. (Tasse)	» 200,000 —
Cap. n. 150. — Indennità di tramutamento, ecc. (Tasse)	» 50,000 —
Cap. n. 153. — Fitto di locali (Tasse)	» 100,000 —
Cap. n. 165. — Spese per l'accertamento, la riscossione, ecc. della tassa di bollo sugli scambi, ecc.	» 4,500,000 —
Cap. n. 170. — Spese per il personale avventizio, ecc. (Demanio)	» 40,000 —
Cap. n. 179. — Spese di amministrazione, ecc. (Canali Cavour)	» 1,000,000 —
Cap n 192. — Fitto di locali di proprietà privata	» 300 —
Cap n. 199. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	» 1,005,000 —
Cap. n. 200. — Spese per registri, moduli, ecc.	» 1,500,000 —
Cap. n. 202. — Spese di gestione dei magazzini principali, ecc.	» 30,000 —
Cap. n. 215 — Spese per la sistemazione dei locali di proprietà privata, ecc. (Imposte dirette)	» 20,000 —
Cap. n. 237. — Costruzione di casotti, ecc. (Regia guardia di finanza)	» 200,000 —
Cap n 244. — Indennità di tramutamento, ecc. (Dogane)	» 80,000 —
Cap. n. 247. — Indennità di viaggio, ecc. (Dogane)	» 60,000 —
Cap. n. 248. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc. (Dogane)	» 50,000 —
Cap n. 268. — Acquisto delle materie prime, ecc. (Dogane)	» 150,000 —
Cap. n. 281. — Premi di operosità, ecc. (Dazi di consumo)	» 60,000 —
Cap. n. 288. — Sussidi al personale, ecc. (Privative)	» 10,000 —
Cap. n. 291. — Indennità di tramutamento, di giro, ecc. (Tabacchi)	» 400,000 —
Cap. n. 292. — Paghe e soprassoldi per incarichi, ecc. agli operai delle manifatture, ecc.	» 5,000,000 —
Cap. n. 293 — Paghe e soprassoldi, ecc. ai salariati delle coltivazioni dei tabacchi, ecc.	» 600,000 —
Cap n. 296 — Trasporto di tabacchi, ecc.	» 500,000 —
Cap. n. 313 — Trasporto di sali, ecc.	» 1,000,000 —
Cap. n 321 — Paghe e soprassoldi, ecc. agli operai in servizio dei magazzini di deposito, ecc.	» 100,000 —
Cap n 340 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine ecc	» 11,000,000 —
Cap n 404-*ter* — Contributo dello Stato per gli impianti, ecc.	» 600,000 —

Cap. n. 533-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità ai sensi della convenzione 25 novembre 1926, approvata con decreto Reale 20 gennaio 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dello stesso anno, corrispondente al valore attuale di 40 annualità di lire 2,163,199 ciascuna, pel riscatto delle obbligazioni circolanti all'estero, dovute secondo la legge 15 luglio 1906, n. 324, alla Società italiana delle strade ferrate meridionali . . . L. 42,814,125.29

Cap. n. 569. — Semestralità da pagare alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . . » 1,052,000 —

Cap. n. 753 (aggiunto) (in conto competenza). — Premi di operosità, ecc. . . . . . » 20,000 —

In totale . . . L. 76,352,425.29

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 119. — Personale avventizio delle nuove Provincie, ecc. . . . . . . L. 200,000 —

Cap. n. 138. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, ecc. » 100,000 —

Cap. n. 174. — Spese e passività relative ai beni provenienti da eredità vacanti, ecc. » . . » 20,000 —

Cap. n. 280. — Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale, ecc. . . . . » 100,000 —

Cap. n. 316. — Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi, ecc. » 80,000 —

Cap. n. 317. — Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita, ecc. . . . . » 100,000 —

Cap. n. 324. — Acquisto, ecc. delle pietrine focaie, ecc. . . . . » 150,000 —

Cap. n. 327. — Spese, ecc. occorrenti alla gestione del chinino, ecc. . . . . » 50,000 —

Cap. n. 334. — Spese e rimunerazioni per le estrazioni, ecc. (Lotto). . . . . » 50,000 —

Cap. n. 341. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » 11,000,000 —

Cap. n. 468. — Indennità di licenziamento agli avventizi, ecc. . . . . » 50,000 —

Cap. n. 470. — Personale fuori ruolo del Ministero, ecc. . . . . » 71,300 —

Cap. n. 488. — Quote di cambio sulle restituzioni dei dazi di importazione, ecc. . . . . » 900,000 —

In totale . . . L. 12,871,300 —

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 94 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese pei servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc. L. 35,000

Cap. n. 97 (aggiunto) (in conto competenza). — Spese per i servizi della Commissione incaricata di studiare le modificazioni alle norme vigenti in materia di espropriazione, ecc. . . . . » 25,000

In totale . . . L. 60,000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 12. — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . L. 6,000

Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . . . » 20,000

In totale . . L. 26,000

MINISTERO DELLE COLONIE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. . . . . L. 15,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 28. — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . » 15,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli . . . . . L. 102,000

Cap. n. 8. — Indennità e diarie, a membri di Consigli, Giunte, ecc. . . . . » 70,000

Cap. n. 42. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie e ad istituzioni o scuole integrative della scuola elementare, ecc. . . . . » 250,000

Cap. n. 91. — Istituti e corpi scientifici e letterari, ecc. . . . . » 5,000

Cap. n. 95. — Accademie di belle arti, ecc. . . » 300,000

Cap. n. 111. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione, ecc. . . . . » 200,000

Cap. n. 115. — Sopraintendenze alle antichità, ecc. » 1,098,000

Cap. n. 117. — Catalogo dei monumenti e delle opere, ecc. . . . . » 50,000

Cap. n. 118. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . . . . » 20,000

Cap. n. 120. — Mercedi ed indennità ai custodi, ecc. » 300,000

Cap. n. 121. — Paghe, mercedi ed indennità agli operai, ecc. . . . . » 340,000

Cap. n. 144. — Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi, ecc., per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari, ecc. » 2,500,000

In totale . . . L. 5,235,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. . . . . L. 5,000

Cap. n. 49. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 250,000

Cap. n. 87. — Biblioteche governative, ecc. . . » 22,000

In totale . . . L. 277,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi, ecc. . . . . L. 5,000

Cap. n. 29. — Retribuzioni per il servizio di copia, ecc. . . . . » 70,000

Cap. n. 121. — Indennità militare agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio, ecc. . . . . » 8,000

In totale . . . L. 83,000

b) *Modificazioni di denominazione:*

Cap. n. 134. — « Contributi da corrispondersi ai Comuni ed ai consorzi di Comuni dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale di nomina prefettizia (R. decreto 16 aprile 1925, n. 667). Spese per l'istituzione in Bolzano ed il funzionamento di uno speciale corso di istruzione per i segretari comunali dell'Alto Adige ».

Cap. n. 197 (aggiunto). — « Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica degli esercizi 1925-26 e retro ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . L. 222,000

Cap. n. 12-*ter*. — Incaricati stabili - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 70,000

Cap. n. 12-*quinquies*. — Ufficiali idraulici e di bonifica - Competenze diverse . . . . » 100,000

Cap. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 100,000

Cap. n. 19. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 175,000

Cap. n. 20. — Premi di operosità, ecc. . . . » 5,000

Cap. n. 31. — Spese telegrafiche . . . . » 50,000

Cap. n. 52. — Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia settentrionale, ecc.	L. 300,000
Cap. n. 56. — Illuminazione delle aree portuali dell'Italia settentrionale, ecc.	» 180,000
Cap. n. 64. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. (Italia centrale)	» 18,000
Cap. n. 83. — Manutenzione, riparazione, ecc., dei porti nella provincia di Napoli	» 600,000
Cap. n. 100. — Ispettorato generale delle ferrovie, ecc.	» 50,000
Cap. n. 101. — Quota a carico dello Stato, ecc.	» 10,000
Cap. n. 128. — Opere idrauliche nell'Italia settentrionale	» 13,000,000
Cap. n. 132. — Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale	» 590,000
Art. 4. — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare.	
Cap. n. 134. — Spese dipendenti da alluvioni, ecc. (Italia settentrionale)	» 4,000,000
Cap. n. 145. — Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale	» 364,000
Art. 11. — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare.	
Cap. n. 151. — Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	» 233,000
Art. 7-*bis*. — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare.	
Cap. n. 152. — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania, ecc.	» 500,000
Art. 7-*bis*. — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare.	
In totale	L. 20,567,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 44. — Sovvenzione annua a carico dello Stato, ecc.	L. 40,000
Cap. n. 62. — Sovvenzione annua a carico dello Stato, ecc.	» 10,000
Cap. n. 106. — Sovvenzioni alle tramvie extraurbane, ecc.	» 1,725,000
Cap. n. 129. — Utilizzazione di acque pubbliche, ecc.	» 13,000,000
Cap. n. 163. — Spese per opere marittime nell'Italia meridionale, ecc.	» 4,000,000
In totale	L. 18,775,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 50-*quater*. — Assegnazione per i lavori di sopraelevazione dell'edificio ad uso della capitaneria del porto di Anzio	L. 87,660

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 32. — Manutenzione e miglioramento dei fabbricati, ecc.	» 87,660

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 37. — Servizi di Stato Maggiore, ecc.	L. 120,000
Cap. n. 43. — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	» 300,000
In totale	L. 420,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 41. — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti di fabbricati, ecc.	L. 760,000
Cap. n. 42. — Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, ecc.	» 927,000
Cap. n. 67. — Fondo a disposizione, ecc.	» 420,000
In totale	L. 2,107,000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Restauro, manutenzione e miglioramento dei locali, ecc.	L. 5,000
Cap. n. 9. — Sussidi e compensi alle famiglie del personale, ecc.	» 20,000
Cap. n. 10. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	» 150,000
Cap. n. 13. — Spese generali, ecc.	» 284,000
Cap. n. 14. — Spese di trasporto di materiali, ecc.	» 3,000,000
Cap. n. 15. — Spese casuali	» 20,000
Cap. n. 24. — Ufficiali del corpo sanitario, ecc.	» 600,000
Cap. n. 27. — Spese per viaggi collettivi, ecc.	» 2,300,000
Cap. n. 33. — Spese per le scuole civili, ecc.	» 12,000,000
Cap. n. 34. — Contributi scolastici, ecc.	» 1,000
Cap. n. 39. — Spese pel personale lavorante, ecc.	» 500,000
Cap. n. 42. — Casermaggio ed oggetti per cucina, ecc.	» 3,000,000
Cap. n. 44. — Spese relative all'aviazione civile ed al traffico aereo, ecc.	» 1,000,000
Cap. n. 47. — Indennità temporanea di caro-viveri al personale operaio, ecc.	» 600,000
In totale	L. 23,480,000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 4. — Spese di telegrammi, ecc.	L. 10,000
Cap. n. 7. — Assegni e indennità di missione, ecc.	» 10,000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale militare, ecc.	» 20,000
Cap. n. 11. — Premi per lavori, studi, ecc.	» 40,000
Cap. n. 26. — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc.	» 19,000,000
Cap. n. 36. — Costruzione, riparazione, ecc. di aeroplani, ecc.	» 2,500,000
Cap. n. 38. — Spese pel personale lavorante addetto ai servizi del Genio, ecc.	» 200,000
Cap. n. 46. — Indennità temporanea di caro-viveri al personale civile, ecc.	» 1,700,000
In totale	L. 23,480,000

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 75. — Spese per indennità di tramutamento, ecc.	L. 10,800
Cap. n. 110. — Canone annuo da corrispondere anticipatamente all'Amministrazione delle poste, ecc.	» 2,759,971
Cap. n. 135. — Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro, ecc.	» 30,000
Cap. n. 146. — Impianto e mantenimento di uffici minerari, ecc.	» 15,000
In totale	L. 2,815,771

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 76. — Spese dell'Azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia	L. 10,800
Cap. n. 136. — Spese per traduzioni, studi, ecc.	» 30,000
Cap. n. 151. — Spese di ogni genere, ecc., per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive, ecc.	» 15,000
In totale	L. 55,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA C.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 818 (aggiunto). — Provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati. L. 500,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 821 (aggiunto). — Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari, ecc. . L. 500,000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 78 (aggiunto). — Saldo degli impegni di spese residue per acquisto di mobili, ecc. . . . L. 9,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 91 (aggiunto). — Indennità agli impiegati di ruolo, ecc. . . . . L. 9,000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12. — Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . L. 45,000
Cap. n. 53. — Spese per gli esami di ammissione, di maturità, ecc. . . . . » 22,000

In totale . . . L. 67,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 8. — Indennità e diarie, ecc. . . . L. 95,000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . . . » 10,000
Cap. n. 30. — Spesa per la vigilanza alle scuole elementari, ecc. . . . . » 92,000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferimento ai maestri elementari. . . . . » 18,000
Cap. n. 41. — Scuole di metodo per l'educazione materna, ecc. . . . . » 70,000
Cap. n. 44. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . . . . » 10,000

In totale . . . L. 295,000

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 118. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . L. 100,000
Cap. n. 199 (aggiunto). — Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 15,000

In totale . . . L. 115,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 75. — Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, ecc. Stipendi, ecc. . . . . L. 15,000
Cap. n. 164 (aggiunto). — Saldi di spese residue, ecc. » 100,000

In totale . . . L. 115,000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 145. — Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale . . . . L. 27,000,000
Cap. n. 147. — Opere speciali in Roma . . . . » 4,000,000

In totale . . . L. 31,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 139. — Ricostruzione nelle terre liberate, ecc. . . . . L. 31,000,000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In diminuzione:

Cap. n. 98 (aggiunto). — Compensi per maggiori prestazioni, ecc. . . . . » 395,000
Cap. n. 99 (aggiunto). — Premi di operosità, ecc. » 13,160
Cap. n. 103 (aggiunto). — Indennità di tramutamento . . . . » 699,129
Cap. n. 106 (aggiunto). — Sussidi al personale, ecc. » 21,398
Cap. n. 139 (aggiunto). — Indennità per il servizio in tempo di notte, ecc. . . . . » 61,856
Cap. n. 147 (aggiunto). — Spese per la manutenzione dei cordoni elettrici, ecc. . . . . » 1,060,289
Cap. n. 152 (aggiunto). — Spese di illuminazione, riscaldamento, ecc. . . . . » 8,053
Cap. n. 155 (aggiunto). — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 239,036
Cap. n. 159 (aggiunto). — Mantenimento, pulizia, restauro, ecc. di locali, ecc. . . . . » 33,949
Cap. n. 176 (aggiunto). — Spese per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1788 . » 30,350
Cap. n. 180 (aggiunto). — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 250,000
Cap. n. 187 (aggiunto). — Spese per le conferenze telegrafiche, ecc. . . . . » 300,000
Cap. n. 207 (aggiunto). — Fondo per assegni di cointeressenza, ecc. . . . . » 9,338

In totale . . . L. 3,121,558

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 278 (aggiunto). — Rimborso all'Amministrazione delle poste, ecc. del valore facciale dei francobolli, ecc. . . . . L. 3,115,319.30
Cap. n. 306 (aggiunto) (modificata la denominazione). — Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di mercerie, di cordami e di oggetti vari per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, al fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonchè di stoffe e di accessori per il vestiario uniforme al personale subalterno delle Amministrazioni medesime. - Spese varie relative ai servizi del soppresso Economato generale » 85,000.—

In totale . . . L. 3,200,319.30

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 311 (aggiunto). — Spese per lo svolgimento dei servizi delle nuove Provincie, ecc. . . L. 85,000.—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA D.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1926-27.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie . . . . L. 4,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 50. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . L. 4,000

2. — BILANCIO DELLA TRIPOLITANIA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. n. 1. — Proventi doganali, ecc. . . . . L. 1,000,000
Art. n. 3. — Tasse varie . . . . » 1,000,000
Art. n. 5. — Tributi diretti, ecc. . . . . . » 2,000,000

In totale . . . L. 4,000,000

SPESA.

a) *In aumento*:

Art. n. 43. — Pane e viveri - Casermaggio, ecc. . L. 4,000,000

3. — BILANCIO DELL'ERITREA.

ENTRATA.

a) *In aumento*:

Art. n. 5. — Proventi di beni demaniali . . . L. 159,442 —

SPESA.

a) *In aumento*:

Categoria I — *Spese effettive.*

Art. n. 41-*quater* (di nuova istituzione). — Servizio del prestito di L. 3,000,000 relativo alle opere idrauliche sul fiume Gasc, per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 2155). Interessi sulla prima delle 40 annualità . . . . L. 131,412.55

Categoria II — *Movimento di capitali.*

Art. n. 46-*bis* (di nuova istituzione). — Servizio del prestito di L. 3,000,000 relativo alle opere idrauliche sul fiume Gasc, per la irrigazione della pianura di Tessenei (R. decreto 25 ottobre 1925, n. 2155). 1ª delle 40 annualità di ammortamento . . . . » 28,029.45

In totale . . . L. 159,442 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 980.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1927, n. 694.

Riduzione delle indennità temporanee mensili, dei soprassoldi e degli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1314, e i successivi analoghi provvedimenti concernenti la concessione di indennità temporanee mensili al personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 194 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che dà facoltà al Governo, quando ne riconosca la possibilità, in seguito al miglioramento della situazione economica, di disporre la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri, e stabilisce che la riduzione stessa debba avere applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare;

Visto l'art. 19 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, di approvazione del regolamento del personale ferroviario, che reca disposizione analoga a quella suindicata nei riguardi del personale medesimo;

Visto l'art. 6 della legge 25 giugno 1926, n. 1065, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1926-27, con il quale venne prorogata a tutto l'esercizio medesimo l'efficacia delle disposizioni, emanate in conseguenza della guerra, autorizzanti concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità e miglioramenti economici, sotto qualsiasi forma e denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare in attività di servizio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta, in relazione alle presenti condizioni economiche generali, la necessità e l'urgenza di procedere alla graduale abolizione delle competenze suddette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni di caro-viveri corrisposti al personale di qualsiasi categoria, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Ferrovie e delle altre aziende aventi ordinamento autonomo, del cessato Commissariato dell'emigrazione, degli Economati generali dei benefici vacanti, degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno:

a) sono soppresse per il personale appartenente ai gradi dal 1° al 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) sono ridotte a quattro decimi per il personale dei gradi dal 5° al 7°, o con trattamento parificabile;

c) sono ridotte a sei decimi per il personale dei gradi dall'8° al 10°, o con trattamento parificabile;

d) sono ridotte a sette decimi per il personale dei gradi inferiori, per quello subalterno e per gli altri considerati dal predetto ordinamento, per i sottufficiali e militi del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, delle capitanerie di porto, degli altri corpi organizzati militarmente, nonchè per il personale operaio e il personale non di ruolo comunque denominato.

La parificazione del trattamento ai fini del presente articolo è determinata in base all'importo complessivo degli stipendi e supplementi di servizio attivo, ferme le parificazioni di gradi già stabilite.

Le diminuzioni di cui alla lettera *d*) sono applicabili anche al personale salariato che fruisce di assegni a titolo di caro-viveri, regolati in relazione alla remunerazione locale della mano d'opera.

Agli effetti del presente articolo le indennità assegnate al personale avventizio sono valutate limitatamente all'impor-

to di L. 100 per quello non avente famiglia a carico e di L. 135, più le quote supplementari, per quello con famiglia.

Il presente articolo si applica:

1° al personale delle istituzioni mantenute con concorsi dello Stato;

2° ai maestri elementari inscritti nei ruoli delle amministrazioni scolastiche regionali.

Art. 2.

Gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale in attività di servizio che, in aggiunta allo stipendio, paga, retribuzione o altre competenze analoghe, non abbia diritto ad alcuna indennità, soprassoldo od assegno a titolo di caro-viveri, saranno ridotti di L. 25 mensili.

Tale riduzione si applica, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza od assicurativo e non può, in ogni caso, eccedere il ventesimo delle attuali competenze.

Art. 3.

L'aumento delle retribuzioni corrisposte ai titolari delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e degli uffici secondari, concesso col R. decreto 31 marzo 1925, n. 361, è ridotto a due terzi.

Art. 4.

L'assegno supplementare di congrua che l'Amministrazione del fondo culto corrisponde al clero è ridotto in ragione di un ventesimo della congrua normale.

In ogni caso, la riduzione non potrà superare l'ammontare dell'assegno supplementare di congrua e resteranno immutati gli assegni per spese di culto spettanti in virtù delle norme vigenti.

La differenza eventualmente non compensata sarà ripetibile nei casi in cui i detti assegni dovessero subire aumenti per rettifiche di liquidazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assegni di congrua che si corrispondono dal Fondo di beneficenza e religione della città di Roma.

In relazione alle disposizioni medesime sarà ridotto di un ventesimo il contributo dello Stato all'Amministrazione del fondo per il culto, di cui all'art. 6 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 364, nonchè l'assegnazione stabilita dall'articolo 4 del decreto stesso per assegni e sussidi al clero dell'isola di Sardegna.

Art. 5.

I reclami di qualunque natura, ai quali può dar luogo l'applicazione del presente decreto, sono decisi dal Ministro per le finanze nei modi ed agli effetti stabiliti dall'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo predetto.

Art. 6.

Con separato provvedimento saranno adottate disposizioni per l'estensione delle norme contenute nel presente decreto al personale dipendente dagli enti autarchici.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dal presente decreto.

Questo decreto ha vigore dal 1° giugno 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 103. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 981.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 661.
Modificazioni allo statuto della Colonia agricola per i figli dei contadini morti in guerra della provincia di Mantova.

N. 661. R. decreto 7 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Colonia agricola per i figli dei contadini morti in guerra della provincia di Mantova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 982.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 670.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Visignano d'Istria.

N. 670. R. decreto 27 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Visignano d'Istria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 983.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 671.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Parenzo.

N. 671. R. decreto 27 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Parenzo (Pola).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 984.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 672.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di prestito Restiffa Rubino, in San Piero Patti.

N. 672. R. decreto 27 marzo 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di prestito Restiffa Rubino, in San Piero Patti, viene trasformato a favore dell'Ospedale civico Paladini Bua, amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 985.

REGIO DECRETO 21 aprile 1927, n. 689.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per il lavoro e le piccole industrie di Venezia.

N. 689. R. decreto 21 aprile 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto per il lavoro e le piccole industrie di Venezia. Col decreto medesimo, il detto Istituto assume la nuova denominazione di « Istituto veneto per le piccole industrie e per il lavoro ».

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 10 aprile 1927.

Proroga del termine per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori inerenti all'ampliamento del raccordo ferroviario fra lo stabilimento della Società S.P.I.C.A.S. e la linea Palermo-Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 luglio 1926, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto successivo, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 5345, col quale, approvandosi, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 28 luglio 1924 per l'ampliamento del raccordo ferroviario, fra lo stabilimento della Società S.P.I.C.A.S. e la linea Palermo-Trapani in prossimità della stazione di Tommaso Natale, veniva assegnato il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori occorrenti;

Vista l'istanza presentata il 19 febbraio 1927, nel nome e nell'interesse della Società prodotti industriali chimici agrari siciliani (S.P.I.C.A.S.) e della Società siciliana di prodotti e concimi chimici per ottenere la proroga di un anno al termine di cui sopra;

Ritenuto che il ritardo nel compimento dell'opera è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà delle due Società interessate;

Visto l'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato col citato Nostro decreto 21 luglio 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 settembre 1926, n. 206, per l'esecuzione delle espropriazioni e dei lavori contemplati nel progetto approvato col decreto medesimo, per l'ampliamento del raccordo ferroviario, fra lo stabilimento della Società S.P.I.C.A.S. e la linea Palermo-Trapani in prossimità della stazione di Tommaso Natale, è prorogato di un anno e cioè fino al 3 marzo 1928.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1927.

Variazione dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto l'art. 6 della Convenzione annessa ed integrante il Regio decreto-legge suddetto;
Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1925;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 426;
Vedute le proposte fatte dalla Commissione tecnico-amministrativa di cui al decreto Ministeriale 19 dicembre 1926;

Decreta:

Ferma restando la vigente tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, l'imposta su la fabbricazione dei medesimi, è variata come appresso:

Pei fiammiferi di cera:

in scatole con 100 cerini: da L. 0,275 a L. 0,2953 per ogni scatola.

Pei fiammiferi paraffinati:

in scatole di legno con 50 fiammiferi di sicurezza, tipo svedesi, da L. 0,133 a L. 0,1610 per ogni scatola,

in bustine di cartone con 28 fiammiferi tipo Minerva, da L. 0,19 a L. 0,2162 per ogni bustina,

in scatole di cartone con 200 fiammiferi uso camera, da L. 0,84 a L. 0,9341 per ogni scatola,

in scatole di legno con 30 fiammiferi contro-vento, da L. 0,56 a L. 0,7364 per ogni scatola.

Pei fiammiferi solforati:

in buste, astucci o gamelle con 100 fiammiferi di legno solforati, da L. 0,10 a L. 0,1056 per ogni condizionamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1927.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Imola ad istituire una propria agenzia in Borgo Tossignano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Imola è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Borgo Tossignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1927.
Autorizzazione al Comizio agrario di Firenze a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni alle disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei concimi, antiparassitari e mangimi nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Vista la domanda presentata in data 14 febbraio 1927 dal Comizio agrario di Firenze;
Ritenuto che il suddetto Comizio agrario per numero di soci, per entità di patrimonio e per l'opera spiegata, ha acquistato importanza notevole per la difesa degli interessi degli agricoltori;

Decreta:

Il Comizio agrario di Firenze, è autorizzato ai termini dell'art. 46 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei processi per infrazioni al detto decreto-legge ed a far prelevare campioni mediante propri agenti giurati da nominarsi con le norme di cui all'art. 91 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.
Tali facoltà potranno essere esercitate dal detto Comizio agrario nel territorio della provincia di Firenze limitatamente alla vigilanza per le infrazioni alle disposizioni concernenti la preparazione ed il commercio dei concimi chimici, degli antiparassitari e dei mangimi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 14 maggio 1927, n. 1958/1-1-22, ha presentato a S. E. il Presidente del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, concernente l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura a macchina del grano.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 13 maggio 1927, n. 106744, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio successivo, concernente l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927, stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 13 maggio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 14 maggio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 aprile 1927, n. 481, concernente la istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale delle concessioni governative e dei trattati di pace.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazioni.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha comunicato, in data 14 maggio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 641 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1927), contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha comunicato in data 14 maggio 1927, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 14 aprile 1927, n. 663 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 1927), che approva la convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pa[illegible]a.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 14 maggio 1927 - Anno V

Francia	72.51	Oro	357.31
Svizzera	356.19	Belgrado	32.75
Londra	89.961	Budapest (pengo)	3.23
Olanda	7.43	Albania (Franco oro)	359 —
Spagna	323.10	Norvegia	4.78
Belgio	2.5725	Svezia	4.97
Berlino (Marco oro)	4.379	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.61	Danimarca	4.95
Praga	55.23	Rendita 3,50 %	63.45
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	57.60
Russia (Cervonetz)	97 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.95	Consolidato 5 %	77 —
Peso argentino carta	7.90	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.425
New York	18.518		
Dollaro Canadese	18.52		

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 6 del 1927

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste bubbonica nell'isola di Syros (Grecia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dall'isola di Syros (Grecia) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dall'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 9 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: A. MESSEA.

Ordinanza di sanità marittima n. 7 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la scomparsa della peste bubbonica dalle seguenti località: Salonicco e Mitilene (Grecia), Smirne (Turchia), Pensacola (Stati Uniti di America) e porti russi del Mar Nero;

Constatata altresì la scomparsa del colera dalle seguenti altre località: Kamaran (Mar Rosso), Smirne, Costantinopoli, Samsun e altri porti del Mar Nero, San Giovanni di Medua e Valona (Albania), Salonicco (Grecia), Adalia, Mersina, Alessandretta e porti della Siria da Giaffa a Latakia inclusi (Asia Minore);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le ordinanze di sanità marittima n. 13 del 7 settembre 1914, n. 1 del 16 febbraio 1915, n. 14 dell'8 settembre 1914, n. 3 dell'8 luglio 1920 e n. 3 del 27 marzo 1923, contro la peste riguardanti rispettivamente le provenienze da Salonicco, Mitilene, Smirne, Pensacola e porti russi del Mar Nero, sono revocate.

Sono parimenti revocate le ordinanze di sanità marittima n. 15 del 26 aprile 1911, n. 17 del 30 aprile 1911, n. 20 del 4 giugno 1911, n. 19 del 1° giugno 1911, n. 5 del 13 ottobre 1919, n. 27 del 17 agosto 1911, n. 29 del 18 agosto 1911, n. 28 del 17 agosto 1911, n. 7 del 2 luglio 1912, n. 4 del 1° maggio 1912 e n. 10 del 15 settembre 1912, contro il colera, riguardanti rispettivamente le provenienze da Kamaran, Smirne, Costantinopoli, Samsun e altri porti del Mar Nero, San Giovanni di Medua, Valona, Salonicco, Adalia, Mersina, Alessandretta e porti della Siria da Giaffa a Latakia inclusi.

I signori Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 11 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico.

Il giorno 8 maggio 1927, è stato attivato al servizio pubblico con orario limitato di giorno il fonotelegrafo a Pettoranello di Molise, provincia di Campobasso, collegato all'ufficio telegrafico di Isernia.

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 3 maggio 1927, in Lama, provincia di Rovigo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 3 maggio 1927 in Parodi Ligure, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 8 maggio 1927, in Marsaglia, provincia di Cuneo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 10 maggio 1927, in Pietrarubbia, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 11 maggio 1927, in Caldare, provincia di Girgenti, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.